



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il 12/06/2015
Repertorio n. _____

Il Messo Comunale

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 del 08/06/2015

Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Giugno alle ore 15:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 11556 del 01.06.2015.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

CANOCCHI PAOLO	P	BORGARELLI FULVIA	P
BARGI ANGELA	P	LEGNAIOLI CRISTIANA	A
MACINI MARZIA	P	BUCALOSSI MIRIANA	P
BERTI FILIPPO	P	DE MARCO FILOMENA	P
NENCINI PIETRO	P	NARDI STEFANO	P
VANNINI TOMMASO	P	RABAZZI GIANNI	P
LUISE SIMONE	P	BIANCUCCI KETI	A
CALAMASSI FABIO	P	GALGANI ROBERTO	P
NENCINI FRANCESCO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:

ANDREUCCI LODOVICO , CIANI PAOLA , GALGANI ALBERTO , MORETTI MICHELA.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. CAPALBO DOTT. ANGELO, Segretario.

Presiede la Sig.ra DE MARCO FILOMENA, Consigliera.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 15, tra Consiglieri e Sindaco su 16 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, come convertito in Legge n. 68/2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTI i commi 669 e 671 della predetta Legge n. 147/2013 che prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli, e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

VISTI i commi 675 e 676 della suddetta Legge n. 147/2013 che prevedono che la base imponibile del tributo e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU, che l'aliquota e' pari all'1 per mille e il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 677 e' stabilito che il comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobili, tenuto conto che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RILEVATO che le modifiche apportate al D.L. 16/2014 dalla Legge di conversione, n. 68/2014 hanno previsto la possibilità, modificando il comma 677, che le detrazioni per l'abitazione principale potranno avere anche effetti inferiori (oltre che equivalenti) a quelle relative all'IMU;

CONSIDERATO che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l'IMU e del 2,5 per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (art. 1 comma 679 della Legge n. 190/2014);

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 con il quale viene prorogato al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO altresì, che con Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 e' stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, in un primo momento al 31.05.2015, quindi tale termine è stato ulteriormente differito al 30.07.2015, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015;

VISTO il comma 707 della Legge n. 147/2013 in cui si stabilisce che *“i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare ...concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 15.000,00 annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”;*

RITENUTO precisare che la suddetta agevolazione opera in presenza di produzione di copia di contratto di comodato o di apposita dichiarazione del contribuente da presentare entro e non oltre il termine di pagamento a saldo dell'imposta;

CONSIDERATO che il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

RILEVATO che l'art. 1, c. 682, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) specifica che per quanto concerne la TASI è necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di servizi, dei relativi costi alla coperture dei quali la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che non esiste normativamente una definizione di servizio indivisibile, per cui occorre riferirsi alla dottrina e nella scienza della finanze la distinzione fra “imposta” e “tassa” si base sulla differenze fra servizi “divisibili” e “indivisibili” dove nei primi l'utilità del servizio è goduta da un singolo individuo ed il costo è frazionabile mentre nei secondi il servizio è fruibile dal singolo individuo, insieme agli altri cittadini, in quanto componenti di una collettività, indipendentemente dalla sua richiesta;

ACCERTATO che per la scienza delle finanze il distinguo fra imposta e tassa viene risolto nel seguente modo:

- a) a fronte di servizi divisibili si acquisisce una tassa/tariffa che rappresenta il corrispettivo del servizio;
- b) a fronte di servizi indivisibili non è possibile identificare l'entità del servizio di cui ciascuno gode e non è quindi possibile finanziare tale servizio chiedendo a ciascuno il costo del medesimo;

RITENUTO, pertanto, a livello ente locale individuare quali servizi "indivisibili" quelli che vengono prestati indipendentemente dal fatto che gli utenti ne facciano richiesta o meno e che quindi rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente;

RITENUTO, quindi, procedere all'individuazione di alcuni servizi indivisibili la cui spesa verrà finanziata con le risorse della TASI, quali:

- servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva;
- servizio ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)
- servizio polizia locale;
- viabilità e manutenzione strade;
- illuminazione pubblica;
- servizi cimiteriali;
- verde pubblico, parchi e giardini;

DATO ATTO che le spese di ogni servizio indivisibile come sopra individuato sono determinate come riportato nel seguente prospetto:

SERVIZIO INDIVISIBILE	SPESE
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva, <i>con esclusione delle spese per elezioni regionali rimborsate dalla R.T.</i>	145.669,00
Servizio Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)	63.763,00
Servizio Polizia Locale, <i>con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada</i>	694.339,00
Viabilità e manutenzione strade, <i>con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada e dal fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti)</i>	407.603,00
Illuminazione Pubblica, <i>con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada</i>	422.305,00
Verde pubblico, parchi e giardini	123.685,00
Servizi cimiteriali	60.280,00
TOTALE	1.917.644,00

VISTA la Legge n. 190 del 23.12.2014 –Legge di Stabilità 2015- ;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura risultante dal

prospetto come sotto riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

TIPOLOGIA	ALiquOTA	NOTE
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214	3,20 per mille (tre virgola due per mille) ovvero 0,32%	Pertinenze: una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. E' soggetta alla TASI, alla presente aliquota, l'abitazione principale rurale
Aliquota abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze come stabilito dalla disciplina IMU	1,00 per mille (uno per mille) ovvero 0,1%	Pertinenze: una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito in legge 26.02.1994 n. 133	1,00 per mille (uno per mille) ovvero 0,1%	
Aliquota abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio o figlio-genitore) e relative pertinenze , a condizione che il fabbricato oggetto di comodato venga utilizzato come abitazione principale dal comodatario. Tale assimilazione all'abitazione principale opera, altresì, limitatamente ad una unità immobiliare e nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 15.000. <i>In questo caso occorre presentare copia di contratto di comodato o in alternativa idonea dichiarazione del contribuente, da inoltrare all'ufficio entro e non oltre il termine per il versamento a saldo dell'imposta.</i>	3,20 per mille (tre virgola due per mille) ovvero 0,32%	Pertinenze: una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7.
Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti	0,00 per mille (zero per mille)	Azzeramento dell'aliquota

DATO ATTO che nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla

stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il gettito stimato per l'incremento dell'aliquota dello 0,7 per mille per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate viene interamente destinato al finanziamento delle detrazioni di imposta sulla stessa tipologia di immobile;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.04.2014 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno d'imposta 2014;

Su proposta della Giunta Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa e quello contabile espresso dal Responsabile Area 4 - Servizi Finanziari e Gestione risorse umane -, a norma dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 15 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco e n. 10 votanti, si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 10;
- Consiglieri astenuti: n. 5

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, nella misura come sotto indicata:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	NOTE
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214	3,20 per mille (tre virgola due per mille) ovvero 0,32%	Pertinenza: una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. E' soggetta alla TASI, alla presente aliquota, l'abitazione principale rurale
Aliquota abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze come stabilito dalla disciplina IMU	1,00 per mille (uno per mille) ovvero 0,1%	Pertinenza: una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito in legge 26.02.1994 n. 133	1,00 per mille (uno per mille) ovvero 0,1%	
Aliquota abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in	3,20 per mille (tre virgola	Pertinenze: una per ciascuna categoria

<p>linea retta entro il primo grado (genitore-figlio o figlio-genitore) e relative pertinenze, a condizione che il fabbricato oggetto di comodato venga utilizzato come abitazione principale dal comodatario. Tale assimilazione all'abitazione principale opera, altresì, limitatamente ad una sola unità immobiliare e solo nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 15.000. <i>In questo caso occorre presentare copia di contratto di comodato o in alternativa idonea dichiarazione del contribuente, da inoltrare all'ufficio entro e non oltre il termine per il versamento a saldo dell'imposta.</i></p>	<p>due per mille) ovvero 0,32%</p>	<p>catastale C/2, C/6, C/7.</p>
<p>Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti</p>	<p>0,00 per mille (zero per mille)</p>	<p>Azzeramento dell'aliquota</p>

- 2) di precisare che ai fini IMU, in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, rientrano nella fattispecie di abitazione principale anche:
- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;
- 3) di stabilire le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, relativamente alle abitazioni principali, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 677 della suddetta legge, come sostituito dal D.L. 16/2014, che consente la

maggiorazione dell'aliquota dello 0,8 per mille per finanziare esclusivamente le detrazioni per le abitazioni principali, nelle misure sotto indicate:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	IMPORTO DETRAZIONE
con rendita catastale fino a €. 300,00	€. 150,00
con rendita catastale fino a €. 400,00	€. 130,00
con rendita catastale fino a €. 500,00	€. 100,00
con rendita catastale fino a €. 600,00	€. 80,00
con rendita catastale fino a €. 700,00	€. 70,00
con rendita catastale fino a €. 800,00	€. 50,00

- 4) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa euro 1.590,00,00 e' destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SERVIZIO INDIVISIBILE	SPESE
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva, <i>con esclusione delle spese per elezioni regionali finanziate dalla R. T.</i>	145.669,00
Servizio Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)	63.763,00
Servizio Polizia Locale, <i>con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada</i>	694.339,00
Viabilità e manutenzione strade, <i>con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada e dal fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti)</i>	407.603,00
Illuminazione Pubblica, <i>con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada</i>	422.305,00
Verde pubblico, parchi e giardini	123.685,00
Servizi cimiteriali	60.280,00
TOTALE	1.917.644,00
<i>grado di copertura con il gettito TASI previsto</i>	82,91%

- 5) di dare atto che nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti gli effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- 6) di dare atto che il gettito stimato per l'incremento dell'aliquota dello 0,7 per mille per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate viene interamente destinato al finanziamento delle detrazioni di imposta sulla stessa tipologia di immobile;
- 7) di inviare la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 8) di dichiarare a voti separati (n. 10 favorevoli e n. 5 astenuti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 164, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

LA PRESIDENTE
F.to DOTT.SSA FILOMENA DE MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suesesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 12/06/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, lì 12/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, lì



IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
